

N. 47
Del 13/01/2012



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio II: Controllo sugli organi

CIRCOLARE

Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali

Prot. Uscita del 17/01/2012

Numero: **0000739**

Classifica Prot. n. 15900/TU/00/80

Roma, 17 GEN 2011



2 0 1 0 1 3 8 0 5 9 5 1

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e per conoscenza:

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Oggetto: Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 706/2011 del 16 novembre 2011 relativo al rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da amministratori dipendenti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e da altri enti pubblici - Art. 80 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 80 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 T.U.O.E.L.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio II: Controllo sugli organi

Con l'espressione "lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici" il legislatore ha voluto escludere i lavoratori dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, in quanto la finalità della disposizione è quella di ristorare il privato degli oneri derivanti dai permessi concessi ai propri dipendenti per l'esercizio di un mandato elettorale, ristoro che non avrebbe senso se operato a favore di una persona giuridica il cui capitale è pubblico.

Alcune amministrazioni locali hanno interessato questo Dipartimento per ottenere un parere sulla qualificazione giuridica di alcuni enti organizzati in forma societaria, attese le incertezze sulla natura privatistica degli stessi, soprattutto in relazione alla particolare attività svolta, avente rilievo pubblicistico, e per la prevalenza della partecipazione pubblica al capitale societario.

La tesi che riconosce loro natura di enti sostanzialmente pubblici, sostenuta sulla base di importanti pronunce giurisprudenziali, non è stata però condivisa da tutti gli enti interessati. In particolare, Ferrovie dello Stato S.p.A ha negato che l'ente e le società del gruppo possano essere qualificati enti pubblici.

Considerata la rilevanza della norma in oggetto, che va ad incidere sui bilanci degli enti locali, questo Ministero, a fronte della complessità dei casi rappresentati ed attesa la presenza di un disposto normativo non esplicito sul punto, ha formulato richiesta di parere al Consiglio di Stato, tenuto conto anche della continua evoluzione della natura giuridica degli enti in questione.

La Prima Sezione del Consiglio di Stato, dopo aver acquisito l'avviso del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha reso l'unito parere n. 706/2011 del 16 novembre 2011.

In esso, pur condividendo la posizione di questa Amministrazione in ordine alla rilevanza della problematica dell'individuazione della natura giuridica, pubblica o privata, delle predette strutture ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, il Consiglio di Stato, in assenza di una chiara posizione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale sul fenomeno della così detta privatizzazione, ha ritenuto di dover proporre una soluzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio II: Controllo sugli organi

concreta del quesito in relazione alle specifiche esigenze applicative della disposizione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pur auspicando un intervento chiarificatore del legislatore sull'effettiva natura dei soggetti in questione.

Quindi, ai soli fini dell'applicazione della più volte richiamata disposizione in oggetto, considerato che il dettato della stessa fa riferimento soprattutto al rapporto di dipendenza dei "lavoratori", l'Alto Consesso osserva che sono amministrazioni pubbliche:

a) tutte quelle elencate dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

b) gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, dall'ISTAT (v. elenco di cui al comunicato del 24 luglio 2010 e quello 30 settembre 2011, che comprende varie società pubbliche, ma non Ferrovie dello Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.).

c) quelle società alle quali la legge attribuisce espressamente "personalità giuridica di diritto pubblico".

Si conclude nel parere che sono considerate soggetti "privati", ai sensi dell'art. 80, secondo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti conseguenti all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui al precedente art. 79 – tutte le società pubbliche, ad esclusione di quelle inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT (in applicazione della normativa di cui alla precedente lett. b) e di quelle che hanno per legge "personalità giuridica di diritto pubblico".

Si trasmette, pertanto, copia del parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 706/2011 del 16 novembre 2011, concernente la problematica in oggetto, con preghiera che ne venga assicurata la più ampia divulgazione presso le amministrazioni locali, con ogni consentita urgenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Pansa)

MM

dit
h